

## **CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE DELLA POLISPORTIVA POLITECNICO SSD a R.L.**

Con l'accettazione delle seguenti condizioni si intende stipulato il seguente contratto di acquisto.

### **1- Oggetto**

L'oggetto dell'appalto è indicato nel buono d'ordine.

### **2 - Obblighi del Fornitore e condizioni della fornitura**

Al Fornitore spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto nei termini e con le modalità previsti nell'avviso e/o nella richiesta di preventivo e/o nel capitolato e nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del contratto. Il Fornitore si impegna a comunicare con tempestività alla Polisportiva ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del contratto, che possa compromettere la funzionalità delle prestazioni.

### **3 - Durata**

L'incarico avrà decorrenza dalla data di comunicazione dell'affidamento e terminerà entro il termine previsto nell'avviso e/o nella richiesta di preventivo e/o nel capitolato. Eventuali proroghe motivate dovranno essere concordate ed autorizzate in forma scritta dell'affidatario.

### **4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, determinato nell'avviso e/o nella richiesta di preventivo e/o nel capitolato, corrisponde all'importo indicato nell'offerta presentata dall'operatore affidatario.

### **5 - Modalità di fatturazione e pagamento**

Le fatture dovranno essere emesse solo dopo la verifica da parte della Polisportiva.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla effettuazione delle attività di verifica della regolare esecuzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. Il pagamento sarà regolato con bonifico bancario solo in presenza di fattura emessa dal Fornitore in modalità elettronica.

Le fatture dovranno inoltre:

- contenere esplicito riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG) fornito;
- essere intestate alla Polisportiva Politecnico di Milano s.s.d. a r.l. e emesse in regime di split payment

Nel caso siano state contestate inadempienze all'affidatario, la Polisportiva può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali anche di seguito menzionate, i pagamenti fino a che il soggetto non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

### **6 – Inadempienze, ritardi e penali**

Nel caso di sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico, la Polisportiva si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, salvo in ogni caso il diritto dell'affidatario al corrispettivo dovuto per le prestazioni fino ad allora erogate. Per ogni giorno di ritardo, imputabile alla non corretta realizzazione delle prestazioni è applicata una penale di € 250,00. La penale sarà applicata per un massimo di gg. 90, trascorsi i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Detta penale non verrà applicata nel caso in cui il ritardo sia stato determinato da causa di forza maggiore, purché tempestivamente comunicata alla Polisportiva.

### **7 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e Manleva**

Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico previsto dalla Polisportiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito [www.polisportivapolitecnicoDIMILANO.IT](http://www.polisportivapolitecnicoDIMILANO.IT). La violazione delle regole previste dal documento rappresenta grave inadempimento contrattuale.

Il Fornitore manleva la Polisportiva fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico da parte del Fornitore o del suo personale apicale o sottoposto.

## **8 - Clausola risolutiva**

Qualora il Fornitore o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico previsto dalla Polisportiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito [www.polisportivapolitecnicodimilano.it](http://www.polisportivapolitecnicodimilano.it), nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte del Fornitore o del suo personale apicale o sottoposto, la Polisportiva potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della Polisportiva.

La Polisportiva Politecnico di Milano SSD potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

## **9 - Controlli ex D.lgs. 231/2001**

Il Fornitore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

Il Fornitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali della Polisportiva o di terzi specialisti incaricati.

## **10 - Segnalazioni ex D.lgs 231/2001**

Il Fornitore si impegna a segnalare secondo quanto previsto dalla procedura di gestione delle segnalazioni disponibile sul sito internet della Polisportiva al seguente link:

<https://www.polisportivapolitecnicodimilano.it/trasparenza/altro.html> condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 o altre Informazioni sulle violazioni come definite dalla stessa procedura. L'identità della Persona segnalante è tutelata in conformità con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023.

## **11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Polisportiva assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il Fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Polisportiva, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010 salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

## **12 - Clausola contrattuale per responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-duodecies del d. lgs. 231/2001 "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ed ex art. 25-quinquies d. lgs. 231/2001 "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"**

Il Fornitore dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a metodi di sorveglianza in violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori o condizioni di lavoro degradanti. A tal fine, dichiara di aver acquisito i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione), di rispettare le norme applicabili in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la normativa in materia di orari di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie.

Il Fornitore si impegna all'implementazione di una procedura di assunzione del personale conforme al T.U. sull'immigrazione (D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 come modificato dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109,) nonché a prevedere per il personale, l'uso quotidiano obbligatorio del tesserino di riconoscimento.

Il Fornitore dichiara e si impegna a retribuire la manodopera impiegata in conformità con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e, comunque, in modo proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

### **13 - Responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro ex art. 29 d. lgs. 276/2003**

Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto di appalto, a corrispondere regolarmente ai lavoratori impiegati sul luogo di esecuzione della prestazione, i trattamenti retributivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR).

Inoltre, il Fornitore si impegna a dimostrare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi e assistenziali mediante idonea documentazione e certificazione degli enti preposti. In particolare, il Fornitore deve presentare secondo le periodicità imposte da obblighi normativi il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), emesso dagli organi competenti (INPS, INAIL), comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri contributivi e assistenziali nei confronti dei propri dipendenti.

Qualora la predetta documentazione dovesse evidenziare una situazione di irregolarità la Polisportiva effettua una trattenuta di garanzia pari al 20% del valore dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (SAL) maturato e ciò fino all'avvenuta regolarizzazione della documentazione richiesta.

Alla regolarità dei predetti adempimenti è subordinato il pagamento delle somme dovute al Fornitore in conseguenza dell'attività oggetto del contratto di appalto.

In caso di mancata presentazione della documentazione la Polisportiva Politecnico si riserva infine il diritto di risolvere il contratto in essere stipulato con il Fornitore, salvo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e reputazionali patiti e patienti da parte della Società.

### **14 - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (art. 26 titolo I d. lgs. 81/2008).**

La Polisportiva richiede l'invio della documentazione obbligatoria per legge, per verificare l'idoneità del Fornitore allo svolgimento dei lavori.

Il Fornitore dovrà esibire alla Polisportiva almeno:

- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto dell'appalto:
  1. Imprese, imprese esecutrici nonché imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata:
    - Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
    - Documento di valutazione dei rischi
    - Documento unico di regolarità contributiva
    - Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 D. Lgs. 81/2008
  2. Lavoratori autonomi:
    - Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
    - Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie
    - Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
    - Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D. Lgs. 81/2008
    - Documento unico di regolarità contributiva.

In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l' idoneità tecnico-professionale dei sub-appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al punto 2.

#### **15 - Trattamento dati**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di minimizzazione e di consenso informato. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dalla Polisportiva al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, ad escludere la diffusione dei dati raccolti in Paesi extra UE e/o Organizzazioni internazionali.

#### **16 - Foro competente**

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione e l'interpretazione del contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Milano.

Polisportiva Politecnico di Milano SSD a r.l.

RUP  
Matto Caspani